



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11

Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 170

Del, 31-8-09

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTO le comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato, redatte a seguito di sopralluoghi congiunti con personale di questo settore e del Comando Polizia Municipale, in data 16.11.2008 prot. n. 1921, dalla quale si rileva che la sig. De SantiS Maria nata a Capaccio (SA) il 6.4.1937 ivi residente alla via Ermes n. 29, ha posto in essere in località Torre di Paestum, lungo il corso d'acqua denominato "Fiumarello", in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 70 parte particella 36 e aree distinte in acque pubbliche demaniali, occupazioni, opere edilizie e trasformazioni del territorio abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che il corso d'acqua Fiumarello prospiciente nel suo tratto la particella 176 del foglio 70 è stato ristretto occupando una superficie di m<sup>2</sup> 50 circa data da una lunghezza di m 25 e m 2 di larghezza costituente parte dell'originario alveo del corso d'acqua, annettendo alla proprietà privata tali superfici e recinandone con paletti in ferro e rete il fronte ed ove insiste in parte fatiscante baracca. La parte del corso d'acqua prospiciente la proprietà in oggetto risulta ristretta in larghezza da m 4 a m 2 per una lunghezza di m 25 mediante la realizzazione di un argine con pietrame a secco, cordolo in calcestruzzo e recinzione metallica.

**RILEVATO:**

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E3 di interesse ambientale rilevante di rispetto dei corsi d'acqua;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220;
- c) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) ubicata in area di rispetto dei corsi d'acqua per come disciplinato dal Piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico pubblicato sul B.U.R.C. n. 40 del 26.8.2002, dall'Autorità di Bacino regionale del Fiume Sele.
- e) in area sottoposta a tutela dei corpi idrici secondo quanto disposto dall'art. 96 del T.U. 25 febbraio 1904, n. 523, come sostituito dal D.Lgs. del 11.5.1999, n. 152;
- f) sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. Legge 30.12.1923 n. 3267);vincolo idrogeologico

CONSIDERATO che le opere de quo sono state realizzate su proprietà demaniali in assenza di concessioni demaniali e di autorizzazioni edilizie e di settore,

che per le loro caratteristiche sono dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo e in quanto a dimensioni e forma si configurano come interventi di nuova costruzione ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 17 delle Nta. del vigente Prg., per le quali è sempre richiesto titolo abilitativo e sono quindi da ritenersi completamente abusive in quanto per l'area in esame non sono ammissibili nuove costruzioni e/o opere, secondo il combinato disposto dalla legge 5 marzo 1957, n. 220, dall'art. 96 del RD 523/1904 e dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere ed occupazioni edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

### **ORDINA**

Alla Sig.ra De SantiS Maria, come in narrativa generalizzata, di sgomberare **AD HORAS** le aree occupate rimuovendo le opere ivi presenti descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

### **CON DIFFIDA**

Che in mancanza, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

### **INFORMA**

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

### **DISPONE**

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, De SantiS Maria, innanzi generalizzata, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18.11.2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) All'Agenzia del Demanio Filiale di Napoli;
- f) Al Comando Stazione Forestale di Foce Sele;
- g) Al Settore Acque Pubbliche del Genio Civile di Salerno;
- h) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza cui è richiesto di relazionare entro 15 giorni dalla data di notifica al responsabile dell'abuso, al fine di consentire le attività di demolizione da parte dell'ufficio.

### **COMUNICA**

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore  
Dott. ing. Carmine GRECO

